


U.L.S.S. N° 20 DI VERONA

12 MAG. 2014

RE Repertorio N° 140065

Verona, _____



SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 748 del 30/12/2013.

E


gli **ISTITUTI CIVICI di SERVIZIO SOCIALE – I.Ci.S.S.** con sede legale in Verona, Via Carso n. 9, P.I. 02573090236, nella persona del suo legale rappresentante, Presidente Dr. Gianfranco Prati nato a Verona il 29.05.1951, domiciliata per ragione di funzioni presso la sede dell'ente, quale soggetto gestore della struttura denominata CTRP Villa Guardini ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura residenziale della I.Ci.S.S. classificata come **COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA (C.T.R.P.)** ubicata in Avesa - Comune di Verona - Strada per Montecchio n. 7, unità d'offerta della salute mentale, ha ricevuto rapporto di verifica redatto dal GTM ARSS con nota prot. 4606 del 10/07/2008 e nota ARSS n. 987 del 17.02.2009 ove si disponeva sulla regolarità dei requisiti e dove venivano date, ai sensi della Legge Regionale 16.08.2002 n. 22 e alla D.G.R.V. 17.06.2008 n. 1616, prescrizioni che dovevano essere ottemperate da I.Ci.S.S. per la C.T.R.P. "Villa Guardini" nei modi e nei tempi di legge previsti. La struttura, come da documentazione resa dal Legale Rappresentante dell'I.Ci.S.S. è dotata dei necessari requisiti delle sicurezze di base che consentono il proseguimento dell'attività analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in merito. I.Ci.S.S. ha ora presentato alla Regione Veneto domanda di autorizzazione all'esercizio per la CTRP Villa Guardini - ctrp di tipo B -, ai sensi della L.R. 22/2002, DGRV 2473/2004, DGRV 2501/2004, DGRV 1616/2008, in data 09/12/2013 (pec del 10/12/2013 alla Regione Veneto) e ha prodotto dichiarazione di autovalutazione che conferma la presenza dei requisiti organizzativi e strutturali per la C.T.R.P. Villa Guardini, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza, come da dichiarazioni presenti agli atti;

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti delle unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;



Considerata la determina della Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 4 del 07/07/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto


1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura residenziale classificata come C.T.R.P. di proprietà degli I.Ci.S.S. ubicata nel Comune di Verona – Avesa - Strada per Montecchio n. 7, per l'erogazione di prestazioni residenziali destinate *ad un intervento terapeutico - riabilitativo continuativo e prolungato per situazioni patologiche conseguenti o correlate alla malattia mentale* a favore della seguente tipologia di utenza: *pazienti adulti necessariamente affetti principalmente e continuativamente da psicopatologia rilevante, aventi risorse attivabili con adeguati interventi terapeutico riabilitativi e/o assenza o precarietà di supporto familiare*, per la: *"necessità di intervento terapeutico-riabilitativo prolungato ed in regime di residenzialità extra ospedaliera: modulo ad attività assistenziale intermedia"* (Allegato A) DGRV 1616 del 17/06/2008 pag. 13) per la seguente capacità ricettiva:

- per n° 20 posti letto con i requisiti di unità d'offerta – **COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA** – C.T.R.P. Villa Guardini (di tipo B) per pazienti con problematiche psichiatriche;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
 4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La struttura s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti






- collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
 4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
 5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal Responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
 6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
 7. L'Azienda ULSS n. 20 di Verona può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
 8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito dal SPT di competenza viene redatto un Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.) con valutazione globale del paziente, definizione di obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, e tempi di verifica. Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio: frequenza in centri diurni, frequenza ad attività lavorative, partecipazione a visite di controllo, e altro), sarà cura della Struttura, con proprio operatore, provvedere al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi, senza alcun onere aggiuntivo.
2. L'inserimento del paziente nella CTRP Villa Guardini viene disposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia dal Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.) competente a seguito di approvazione in sede di UVMD, come disciplinato con specifico atto adottato in sede di Conferenza dei Sindaci.
3. La procedura del D.I.S.M. prevede la stesura da parte del S.P.T. di competenza di una Scheda di Attivazione dell'inserimento e l'elaborazione di un P.T.I. con una valutazione globale del paziente, obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo, risorse utilizzate e tempi di verifica.



L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione territoriale del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non si limiti alla sede della struttura residenziale, ma si estenda a tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti la quotidianità.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio la frequenza a Centri Diurni e ad attività lavorative, la partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura di I.Ci.S.S. provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi **senza oneri aggiuntivi** a carico dell'ULSS 20.

4. Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Struttura assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori della CTRP, tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Struttura, si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente.

5 L'Ufficio di Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. trasmetterà alla Struttura il P.T.I. e la Scheda di Attivazione dell'intervento debitamente compilati e firmati in ogni loro parte dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente. Con le stesse modalità trasmetterà alla Struttura le schede di variazione e di cessazione dell'intervento.

Sarà cura della Struttura restituire quanto prima la documentazione trasmessa dall'Ufficio della Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del DISM debitamente datata, timbrata e firmata per accettazione e condivisione del P.T.I.

6. La Struttura garantirà uno standard di personale nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 1616/2008.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente Locale applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti/ letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo 01/01/2014 al 31/12/2016, in:


€/die **115,76** oltre iva se e in quanto dovuta per l'unità d'offerta in questione.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La Struttura è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico PTI o di specifica integrazione contrattuale, previa





validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

- 6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 90 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
- 7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
- 8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche - Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

- 1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
- 2. Variazioni significative dello stato psicopatologico e del grado di autonomia dell'utente inserito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente. Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.
- 3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.
- 4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;
- 5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno delle C.T.R.P. o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico dell'I.Ci.S.S. nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito. (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).
- 6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci



agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9


Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e comunque, ai sensi della DGRV n. 1303/12 – Allegato A -, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data 8 MAG. 2014

PER LA STRUTTURA Istituti Civici di Servizio Sociale – I.Ci.S.S

Il Presidente - Legale Rappresentante

Dot. Gianfranco Prati



PER L'Azienda ULSS n. 20

Il Direttore Generale

Dr.ssa Giuseppina Bonavina

